

LICEO "E. TORRICELLI"  
SOMMA VESUVIANA (NA)  
Prot. 0005271 del 09/10/2024  
IV (Uscita)

AGLI ALUNNI

AI GENITORI

AI DOCENTI

AL SITO WEB

AGLI ATTI

E p.c. al DSGA

**Oggetto: Chiarimenti in merito all'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia - Legge Regionale 25 luglio 2024 n.13.**

La Legge regionale n. 13 del 25 luglio 2024, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) n.53 del 29 luglio 2024, al fine di favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria, ha abrogato l'obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.

Alla luce della novità normativa è opportuno chiarire alcuni aspetti riguardanti le modalità di giustificazione delle assenze, i certificati medici, l'adempimento dell'obbligo scolastico, la validità dell'anno scolastico.

Considerato l'adempimento dell'obbligo scolastico (per il biennio) e considerato che ai fini della validità dell'anno scolastico il tetto massimo di assenze è del 25% del monte ore personalizzato e che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate (e documentate da certificato medico) e straordinarie deroghe al suddetto limite,

SI COMUNICA

che, ai fini della sorveglianza sull'obbligo di istruzione e delle deroghe da prendere in considerazione per la validità dell'anno scolastico, la scuola in caso di malattia necessita di una idonea documentazione, che può consistere unicamente in una certificazione medica.

Si precisa che attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l'altrui stato di salute. L'art. 49 del DPR 445/2000 prevede, infatti, la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari.

Pertanto, solo le assenze dovute a motivi di salute, debitamente documentate come sopra specificato, saranno considerate assenze giustificate ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico e di eventuali deroghe al tetto massimo di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico.

Si ringrazia della fattiva, consueta, collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Anna Giugliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993